



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 febbraio 2013 n.17

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 29 della Legge 22 dicembre 2011 n.200 e l'articolo 5 della Legge 21 dicembre 2012 n.150;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.71 adottata nella seduta del 25 febbraio 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

APPROVVIGIONAMENTO DIRETTO DI GAS NATURALE PRESSO FORNITORI ESTERNI DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI

Art. 1 *(Finalita')*

1. Al fine di garantire la competitività delle imprese maggiormente energivore appartenenti al sistema industriale sammarinese, è consentito alle imprese di cui al successivo articolo 2 l'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni, in deroga al servizio di distribuzione e fornitura del gas da parte dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici fissato dalla Legge 28 giugno 1979 n. 38 e dalla Legge 25 maggio 1981 n. 41.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. Possono accedere all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni mediante l'utilizzo della rete pubblica gli operatori economici che esercitano, sia in forma individuale che societaria sul territorio della Repubblica di San Marino, attività di impresa nell'ambito della quale sia necessario per usi industriali propri il consumo di gas costante di almeno 5.800 Sm³/giorno e comunque non inferiore a 2.000.000 Sm³/anno, dotate di servizio di fornitura di gas naturale per utenze industriali interrompibili.

2. L'approvvigionamento diretto di gas naturale di cui al precedente comma non è ammesso per usi diversi da quelli strettamente necessari all'attività dell'impresa.

Art. 3

(Presentazione della domanda di accesso all'approvvigionamento diretto e requisiti)

1. Le imprese di cui all'articolo 2 che intendono accedere all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni devono presentare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.
2. La domanda, firmata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa quando l'attività di impresa è organizzata in forma societaria, rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa nei confronti dell'A.A.S.S.; chi sottoscrive la domanda si assume la piena responsabilità civile e penale di quanto viene dichiarato nella stessa.
3. La domanda di autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni deve essere corredata, a pena di irricevibilità, della seguente documentazione minima:
 - a) attestato di licenza per le imprese organizzate in forma individuale, dal quale risulti la tipologia industriale dell'attività svolta;
 - b) certificato di vigenza ed attestato di licenza per le imprese organizzate in forma societaria, dai quali risulti la tipologia industriale dell'attività svolta;
 - c) certificato penale generale del titolare della licenza individuale ovvero del legale rappresentante della società qualora l'esercizio dell'attività sia organizzato in forma societaria, dal quale risultino soddisfatti i requisiti di onorabilità previsti dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - d) quando l'azienda richiedente sia costituita in forma di società di capitali, essa deve avere il capitale sociale sottoscritto interamente versato; a tal fine il legale rappresentante della società deve produrre documentazione attestante che il capitale sociale è stato regolarmente versato ed è esistente alla data di presentazione della domanda di autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni;
 - e) relazione descrittiva dell'attività svolta, con indicazione del quantitativo minimo di gas naturale richiesto ed utilizzato (espresso in Sm³/giorno e Sm³/anno) per l'esercizio dell'attività di impresa, che non deve essere inferiore a quanto stabilito al precedente articolo 2;
 - f) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per la valutazione e conseguente deliberazione della domanda di autorizzazione all'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici emanerà entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente Decreto apposito regolamento per la presentazione della domanda di autorizzazione all'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale disciplinata dal presente Decreto, anche con riferimento ai parametri tecnici di gestione della cabina di riduzione/regolazione del gas, criteri di interrompibilità, incremento delle portate, prescrizioni particolari e/o altre modalità esecutive ivi compresi anche eventuali contributi sotto forma di una tantum.

Art. 4

(Esame delle domande)

1. La domanda di autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni deve essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici entro 60 (sessanta) giorni a far data dalla sua presentazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici potrà richiedere ulteriore documentazione e chiarimenti per l'esame della domanda stessa.
3. Nell'accogliere la domanda di autorizzazione all'accesso all'approvvigionamento diretto di

gas naturale presso fornitori esterni, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici potrà imporre al richiedente prescrizioni particolari e/o modalità esecutive ai fini dell'autorizzazione della domanda stessa, ivi compresi contributi anche sotto forma una tantum.

4. L'autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni è annuale; alla scadenza si intenderà tacitamente prorogata per egual periodo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all'altra con almeno un mese di anticipo rispetto alla sua naturale scadenza o proroga nel frattempo intervenuta.

5. Non verranno accolte le domande che, seppure corredate della documentazione e dei requisiti necessari, possano, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, compromettere o anche solo limitare i servizi generali di trasporto e distribuzione del gas naturale nel territorio della Repubblica con riferimento alla rete esistente, alle proprie risorse economiche e di bilancio e più in generale all'erogazione dei servizi da parte dell'A.A.S.S..

6. In ogni caso il diniego della autorizzazione all'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni dovrà essere motivato.

Art. 5

(Atto di convenzionamento)

1. L'approvazione della domanda di autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni comporta la stipula di un atto di convenzionamento tra il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della stessa quando l'impresa sia organizzata in forma societaria ed il Presidente dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

2. L'atto di convenzionamento dovrà contenere l'impegno del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa:

- a) di rispettare le prescrizioni e gli obblighi imposti dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici stabiliti in sede di esame ed approvazione della domanda di autorizzazione all'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni, anche sulla base del regolamento di cui al precedente articolo 3.4;
- b) di mantenere in efficienza e sicurezza gli impianti realizzati o da realizzarsi su suolo privato per la distribuzione e l'utilizzo del gas naturale e di consentirne l'ispezione da parte dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici o suoi dipendenti od incaricati;
- c) di corrispondere gli oneri stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 3.4 e al successivo articolo 6;
- d) di utilizzare il quantitativo minimo di gas naturale stabilito al precedente articolo 2 e di non utilizzare lo stesso per finalità estranee all'esercizio della propria attività di impresa;
- e) di comunicare all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, nel rispetto del quantitativo minimo di gas naturale stabilito all'articolo 2, variazioni in aumento del quantitativo effettivamente consumato e/o richiesto rispetto a quello indicato in sede di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3, per le quali l'Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici potrà riservarsi le relative valutazioni tecniche ed autorizzative con riferimento alla capacità di trasporto residua della rete pubblica e più in generale all'erogazione dei servizi da parte dell'A.A.S.S.;
- f) di rinunciare a qualsiasi azione anche di risarcimento dei danni nei confronti dell'Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici qualora per cause di forza maggiore, per esigenze di pubblico interesse, così come pure per esigenze di interventi sulla rete pubblica, venga interrotto il servizio di captazione, trasporto e distribuzione sulla rete sammarinese del gas naturale in ossequio a quanto previsto dalla Legge 28 Giugno 1979 n. 38;
- g) di rispettare in ogni sua parte l'atto di convenzionamento pena la decadenza immediata

dell'autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto del gas naturale presso fornitori esterni.

Art. 6

(Obblighi a carico del convenzionato)

1. Le imprese di cui all'articolo 2 che abbiano ottenuto l'approvazione della domanda di autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni, sono tenute:
 - a) a comunicare all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici le intervenute variazioni nel consumo di gas naturale rispetto a quelle indicate in sede di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3;
 - b) a corrispondere all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici gli oneri per il vettoriamento, la distribuzione e la consegna sulla rete sammarinese del gas naturale, fissati in 0,015 €/Sm³. L'aggiornamento di tali oneri avverrà mediante apposito Decreto Delegato, su richiesta dell'A.A.S.S. e sentito il parere dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia. A norma di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150, la tariffa indicata deve applicarsi anche per l'anno 2012;
 - c) a realizzare a propria cura e spese i manufatti, le opere e gli impianti tecnologici necessari all'approvvigionamento ed all'erogazione del gas naturale;
 - d) a corrispondere i contributi, anche a fondo perduto, stabiliti da apposito Decreto Delegato finalizzati all'approvvigionamento ed all'erogazione del gas naturale a partire dal punto di consegna A.A.S.S. fissato nella valvola di intercettazione a monte della cabina di riduzione e regolazione;
 - e) a mettere a disposizione dell'A.A.S.S. la propria rete telefonica al fine di rendere operativo il complesso di telemisura;
 - f) a mantenere in perfetta efficienza secondo la legge e le autorizzazioni in vigore gli impianti di utilizzo del gas naturale a partire dal punto di consegna A.A.S.S. ed eventualmente a regolarizzare l'utenza, se già esistente, a termini dell'art. 1, Sezione 1, del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.114, anche sulla base del regolamento di cui al precedente articolo 3.4;
 - g) a non cedere, vendere né distribuire a qualsiasi titolo a terzi il gas naturale né utilizzare lo stesso per finalità estranee a quelle dichiarate nella domanda di cui al precedente articolo 3 ovvero per finalità estranee alla propria attività di impresa;
 - h) a richiedere ai competenti organi, nel rispetto delle leggi vigenti, le dovute autorizzazioni per l'installazione, la realizzazione e l'uso di impianti per l'utilizzo del gas naturale;
 - i) a sospendere i prelievi, nei termini previsti dal regolamento di cui al precedente articolo 3.4 e/o dall'atto di convenzionamento di cui al precedente articolo 5, nel caso di decadenza dell'autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento e conseguente interruzione della fornitura da parte dell'A.A.S.S. o del fornitore esterno.

Art. 7

(Imposte e tasse)

1. L'importazione e la distribuzione di gas naturale nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette al pagamento delle imposte previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8

(Decadenza e sanzioni)

1. Ferma ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni riferite alle violazioni di specifiche disposizioni di legge, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni penali in caso di commissione di

reato, il mancato rispetto della convenzione di cui al precedente articolo 5 così come la mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 6 comportano la decadenza immediata dell'autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto del gas naturale presso fornitori esterni, con conseguente immediata interruzione della fornitura ovvero l'adeguamento del quantitativo massimo prelevabile, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi che seguono.

2. Nei casi di cui al comma che precede, il Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica a mezzo raccomandata AR al convenzionato l'immediata interruzione della fornitura ovvero il limite massimo di prelievo giornaliero.

3. Dalla data di ricezione della comunicazione il convenzionato dovrà interrompere il prelievo di gas naturale ovvero adeguarsi ai parametri di quantitativo massimo prelevabile stabiliti nella comunicazione del Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

4. Al Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici compete la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Decreto nonché l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

5. Esso procede di propria iniziativa ovvero su segnalazione o a richiesta di ogni altro organismo pubblico.

6. Il Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha facoltà di promuovere indagini e sopralluoghi per verificare l'efficienza degli impianti realizzati o da realizzarsi su suolo privato per la distribuzione del gas naturale ed il suo utilizzo per le finalità di cui al presente Decreto, così come previsto dalla Legge 28 ottobre 2005 n.148 e dal Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.114 .

7. Il Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici fornisce all'autorità giudiziaria notizia degli illeciti penali e degli illeciti amministrativi connessi ad illeciti penali previsti dal presente Decreto.

8. Il Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici segnala agli altri uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza.

9. Il convenzionato che non rispetti le prescrizioni e gli obblighi imposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici stabiliti in sede di esame ed approvazione della domanda di autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 ad € 5.000,00.

10. Il convenzionato che non mantenga in efficienza e sicurezza gli impianti realizzati su suolo privato per la distribuzione del gas naturale è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 ad € 20.000,00.

11. Il convenzionato che non corrisponda gli oneri e/o contributi con le modalità ed entro i termini stabiliti al precedente articolo 6 è punito, in aggiunta al pagamento di tali oneri e/o contributi comprensivi di interessi al tasso legale, con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 ad € 20.000,00.

12. Il convenzionato che non utilizzi il quantitativo minimo di gas naturale stabilito al precedente articolo 2 è tenuto al pagamento degli oneri e/o contributi di cui all'articolo 6 per l'intera durata del convenzionamento ed è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000,00 ad € 10.000,00.

13. Il convenzionato che utilizzi il gas naturale per finalità estranee all'esercizio della propria attività di impresa o in modo difforme rispetto a quanto dichiarato nella domanda di cui al precedente articolo 3 è tenuto al pagamento degli oneri e/o contributi di cui all'articolo 6 per l'intera durata del convenzionamento ed è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000,00 ad € 25.000,00.

14. Il convenzionato che non comunichi alla Direzione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici le intervenute variazioni nel consumo di gas naturale rispetto a quelle indicate in sede di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 ad € 20.000,00 . In tal caso il Direttore Dell'Azienda di

Stato per i Servizi Pubblici potrà insindacabilmente ridurre il consumo di gas al quantitativo effettivamente indicato nella domanda.

15. Il mancato rispetto della convenzione di cui al precedente articolo 5 ovvero degli obblighi di cui al precedente articolo 6, così come pure ogni altra inosservanza al presente Decreto, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 ad € 5.000,00.

16. Il convenzionato che non ottemperi all'obbligo di immediata interruzione della fornitura di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento di una somma a titolo di penale quantificata in € 0,06 per ogni Sm³ di gas, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 ad € 5.000,00.

17. Il convenzionato che non adegui i consumi al quantitativo massimo prelevabile stabilito nella comunicazione di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento di una somma a titolo di penale quantificata in € 0,06 per ogni Sm³ di gas, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000,00 ad € 10.000,00.

18. Nei casi di cui ai commi 11, 16 e 17 che precedono, il Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici potrà decretare l'interrompibilità immediata della fornitura e prelievo di gas naturale per il convenzionato, che rimarrà comunque unico ed esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi obbligazione nei confronti del fornitore esterno. In tali casi non potrà essere esercitata da parte del convenzionato nessuna azione legale, neppure a titolo di risarcimento danni nei confronti dell'A.A.S.S..

Art. 9

(Ricorsi)

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo con le modalità, procedure e termini stabiliti dalla Legge 28 giugno 1989 n. 68.

2. Avverso le sanzioni di cui al precedente articolo 8 è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello nel termine di venti giorni dalla comunicazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68; il ricorso non sospende l'esecutività dell'atto salvo contrario provvedimento del giudice adito.

Art. 10

(Norme abrogate)

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 febbraio 2013/1712 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Teodoro Lonfernini – Denise Bronzetti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini